



CIRCOLARE N. 15 DEL 09/07/2026

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riportiamo una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI: REGOLE FISCALI, LIMITI E TRACCIABILITÀ

Occorre prestare particolare attenzione ai rimborsi spese agli amministratori per individuare il corretto inquadramento fiscale che dipende sia dalla qualificazione del reddito sia dalla tipologia di spesa sostenuta.

In primo luogo, occorre stabilire la natura fiscale del compenso percepito dall'amministratore. La regola generale prevede che i compensi costituiscano reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 e ss. del Tuir. L'eccezione riguarda gli amministratori che svolgono l'incarico nell'ambito della propria attività professionale abituale: in tal caso il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir.

Questa distinzione incide direttamente sul trattamento dei rimborsi.

Gli amministratori inquadrati come parasubordinati applicano l'art. 51, c. 5 del Tuir, che prevede la non imponibilità dei rimborsi documentati per trasferte fuori Comune e la deducibilità per la società entro i limiti dell'art. 95, c. 3 del Tuir.

Gli amministratori professionisti, invece, applicano le regole dei professionisti.

La norma distingue inoltre le spese sostenute all'interno del Comune, che concorrono ordinariamente al reddito dell'amministratore (inclusi i rimborsi chilometrici), dalle spese sostenute fuori Comune, che possono beneficiare del regime agevolato. Restano sempre imponibili i costi relativi al tragitto casa lavoro, mentre sono esclusi dalla tassazione i titoli di viaggio documentati relativi a mezzi pubblici di linea.

Per le trasferte fuori Comune, il sistema dell'art. 51, c. 5, consente rimborsi forfettari, analitici o misti. Nel caso dei rimborsi analitici, i costi che non costituiscono reddito per l'amministratore non seguono il principio di cassa e sono deducibili per la società secondo il principio di competenza.

L'art. 95, c. 3 del Tuir stabilisce i limiti giornalieri di deducibilità: 180,76 euro per le trasferte in Italia e 258,23 euro per quelle all'estero. Tali importi riguardano solo vitto e alloggio. Restano esclusi dal conteggio i biglietti ferroviari, aerei e altri mezzi di linea, che sono integralmente deducibili, e le indennità chilometriche, che seguono una disciplina autonoma basata sulle tariffe ACI. Le altre spese documentate a piè di lista non sono soggette a limiti specifici. Inoltre, non assume

Limiti di deducibilità

rilievo chi sostiene materialmente il costo: se l'hotel o il ristorante sono pagati direttamente dalla società, l'importo rileva comunque ai fini del limite giornaliero. Dal 2025, è stato introdotto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per alcune spese sostenute nel territorio dello Stato. La L. 207/2024 integrata con il D.L. 84/2025 ha inserito nell'art. 110, cc. 5-bis e 5-ter del Tuir l'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per le spese di vitto e alloggio e per le spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, individuati dall'art. 1 L. 21/1992 (taxi e NCC). La circolare 22.12.2025, n. 15/E ha confermato che restano escluse dall'obbligo le indennità chilometriche e i titoli di trasporto di linea, che continuano a seguire il proprio regime ordinario, indipendentemente dalla modalità di pagamento. La risoluzione n. 113/E/2012 ha chiarito che compensi e costi possono essere contestati quando risultano sproporzionati, privi di giustificazione economica o funzionali a finalità estranee all'attività d'impresa. È essenziale che la società sia in grado di dimostrare la connessione tra trasferta, attività svolta e interesse aziendale, attraverso delibere, documentazione analitica, pagamenti coerenti e un sistema di tracciabilità adeguato.	Obbligo di tracciabilità dei pagamenti Inerenza e congruità economica
PARITÀ SALARIALE E PRIVACY: IL NODO IRRISOLTO DEL D.LGS. 96/2026 L'art. 7, c. 1 riconosce a ogni lavoratore il diritto, una volta l'anno, di ottenere entro 2 mesi i livelli retributivi medi, per sesso, di chi svolge lo stesso lavoro o lavoro di pari valore. Queste informazioni non possono consentire di risalire, neppure indirettamente, alle retribuzioni individuali dei colleghi, mentre l'art. 11, c. 2 riserva l'accesso ai dati identificativi ai soli rappresentanti, all'Ispettorato e agli organismi per la parità. La legge chiede di rendere visibile il divario, ma impedisce di vedere chi sta dietro ai numeri. Nelle aziende di piccole dimensioni, la pubblicazione della retribuzione media per genere può rendere identificabili i salari individuali, poiché le categorie di lavoratori sono molto ristrette. Il legislatore è consapevole di questa criticità e, per le imprese fino a 49 dipendenti, ha previsto una disciplina tecnica specifica che sarà definita da un decreto ministeriale non ancora emanato. Tuttavia, le piccole imprese devono già oggi garantire il diritto di informazione, pur in assenza di strumenti tecnici adeguati a tutelare la riservatezza delle retribuzioni individuali. La categoria di lavoratori è il punto in cui la trasparenza retributiva diventa effettiva e delicata. Il decreto la definisce come l'insieme di chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (art. 3, c. 1, lett. h) e art. 4, cc. 2-4), ma lascia aperto il nodo della sua concreta costruzione. Se la categoria è troppo ristretta, il dato medio finisce per rendere riconoscibili i singoli; se è troppo ampia, tutela l'anonimato ma perde utilità comparativa. Il legislatore è consapevole di questa tensione e, per i datori fino a 49 dipendenti, affida a un decreto ministeriale una disciplina tecnica specifica volta a evitare l'identificazione dei lavoratori (art. 7, c. 8, in collegamento con l'art. 9, c. 4, lett. d).	
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE O IMPIANTI: I CRITERI DELLA CASSAZIONE Con l'ordinanza n. 21467/2026 la Corte distingue i contributi in conto impianti, legati all'acquisto di beni ammortizzabili, dai contributi in conto capitale, tassati come sopravvenienze attive: decisivo è lo scopo unitario dell'investimento. La questione ha riguardato il regime fiscale di un contributo erogato a fronte di investimenti per progettazioni e studi, per acquisto di suolo aziendale, per opere	D.Lgs. 96/2026 attuazione della Direttiva (UE) 2023/970 Art. 7, c. 1 Art. 11, c. 2 Art. 3, c. 1, Lett. h Art. 4, cc. 2-4 Art. 7, c. 8, in collegamento con l'Art. 9, c. 4, Lett. d) Ordinanza n. 21467/2026

murarie e assimilate, macchinari e attrezzature. La C.G.T. di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n. 8618/2022, rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate rilevando che il contributo era stato erogato con riferimento a un progetto concernente la realizzazione di un Centro Sportivo Polivalente, rispetto al quale la sovvenzione si pone in funzione strumentale, per cui essa va configurata quale contributo in conto impianti da far confluire nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibili, perché destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione in quanto a suo parere l'erogazione doveva invece essere connotata come contributo in conto capitale e autonomamente tassato come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, c. 3 del Tuir.

La Corte di Cassazione si è pronunciata raccordando alla sovvenzione la natura fiscale di contributo in conto impianti, con il supporto di argomenti che si reputano essere condivisibili.

Dapprima la Corte evidenzia come, ai sensi dell'art. 88, c. 3, lett. b) del Tuir, si considerino sopravvenienze attive "i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 (contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto e quelli spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge) e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato (contributi in conto impianti)". I contributi previsti da tale disposizione sono definiti in conto capitale e sono erogati per favorire il potenziamento generico dell'apparato produttivo dell'impresa beneficiaria, per cui assumono rilevanza fiscale come sopravvenienze nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del beneficiario. Per essi vale il criterio di tassazione per cassa, indipendentemente dalle modalità d'imputazione dei contributi a fini civilistici.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 21, c. 4 L. 449/1997, i contributi in conto impianti non generano né sopravvenienze attive, né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Concorrono a formare il reddito d'impresa nello stesso modo in cui concorrono a formare il risultato economico civilistico e devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi sotto forma di quote di ammortamento deducibili. I principi contabili nazionali consentono la rilevazione dei contributi in conto impianti con 2 metodi alternativi, ossia imputando il contributo percepito a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica dei risconti passivi (ris. Ag. Entrate 22.01.2010, n. 2/E).

La Cassazione è ferma nel ritenere che sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni strumentali (tra le altre Cassazione n. 16776/2020). Il collegamento necessario con l'acquisto di beni ammortizzabili è, dunque, il presupposto indefettibile per riconoscere ai contributi pubblici la natura di contributi "in conto impianti".

Sentenza n.
8618/2022

Art. 88, c. 3, lett.
del Tuir

Art. 21, c. 4 L.
449/1997

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio P

CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA
MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK